



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Bellino la tassa annuale in base a tariffa.
2. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 2 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 1.200 mt.;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre i 1.200 mt.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, se di fatto, detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese

con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

-officine meccaniche:- riduzione dell'80%;

- studi dentistici:- riduzione del 50%;

- lavanderie:- riduzione del 60%.

4. Per le categorie non comprese nei casi suesposti, l'Amministrazione valuterà la percentuale di riduzione da applicare.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3, del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, sono non tassabili, ai sensi del disposto di cui all'art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall'art 3, comma 68, lettera d) della Legge 28 dicembre 1996, n. 549.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Nei casi di località in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce il servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il Comune potrà richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà dei centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, ai sensi del

disposto di cui art. 73 comma 3 bis del D.Lgs. n. 507/1993, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 25 nov. 1996, n. 599. convertito dalla Legge 24 gennaio 1997, n. 5.

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a tre mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5 - INIZIO E CESSAZIONE DELL' OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ad aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere da primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 – PARAMETRI

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.) escluse le stalle e i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici

occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiata al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessun escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sede di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- le superfici dei balconi e terrazzi.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

- le abitazioni private e gli spazi interni, esterni coperti o scoperti ad queste connesse che non risultino abitate per l'intero anno e che come tali siano sprovviste di luce elettrica, di allacciamento all'acqua potabile o siano comunque sprovviste di qualsiasi tipo di arredo, o che, infine, siano fatiscenti e come tali non abitabili. Tali condizioni debbono obbligatoriamente essere accertate, previa richiesta del contribuente, dal personale del Comune.

ART. 9 - COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree su perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le aree scoperte che costituiscono stretta pertinenza od accessorio dei locali non sono tassabili, fatto salvo quanto disposto ai commi 6 e seguenti del presente articolo.

3. Le stalle ed i fienili, fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2, non più al servizio di azienda agricola e non diversamente utilizzati, anche se annessi ad unità abitative, sono computati al 30%.

4. Alle superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al 2° c., del presente articolo, si applica una riduzione del 30% della tariffa in vigore.

5. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

6. Per le aree campeggio la tariffa viene applicata per ogni piazzuola autorizzata dal comune, nonché per tutti i locali coperti connessi all'attività di campeggio.

7. Gli spazi aperti connessi alle attività di campeggio sono computati. Si applica una riduzione del 30% della tariffa in vigore.

8. Ai fini della determinazione della tariffa le piazzuole di sosta delle aree adibite a campeggio sono computate convenzionalmente ciascuna per una superficie media di mq. 25.

ART. 10 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo per le abitazioni con unico occupante residente qualora questi sia:

- a) disoccupato privo di reddito;
- b) pensionato titolare di unica pensione minima INPS e con reddito complessivo non superiore al 20% di tale pensione.

2. Per gli esercizi adibiti ad uso commerciale (fatta eccezione per quelli ambulanti), casa vacanze, campeggi, aventi utilizzo stagionale la tariffa è commisurata al numero di mesi in cui la struttura è utilizzata, indipendentemente dai giorni del mese in cui viene usata; il conduttore è tenuto a segnalare formalmente al Comune il periodo di utilizzo.

3. Per i precedenti punti a) e b) del presente articolo la riduzione tariffaria è applicata sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 11 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) - i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) - i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) - tutti i vani, uffici, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni, ecc..

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dell'anno successivo.

3. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA - A-

- 1) - Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) - scuole private, di ogni ordine e grado;
- 3) - sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4) - autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi;

CATEGORIA - B -

- 1) - Attività commerciali all'ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) - campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento;

CATEGORIA - C -

- 1) - Abitazioni private;

CATEGORIA - D -

- 1) - attività ricettivo alberghiere;
- 2) - collegi, case di vacanze, convivenze;

CATEGORIE - E -

- 1) - Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle categorie B), F), e G), quali servizi e libere professioni;
- 2) - circoli sportivi e ricreativi;

CATEGORIA - F -

- 1) - Attività di produzione artigianale od industriale (ferma restando l'intassabilità di cui all'art. 8 del regolamento);
- 2) - Attività artigianali di servizio;

CATEGORIA - G -

- 1) - Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast.food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie;
- 2) - Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) - attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;
- 4) - attività di commercio ambulante.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

3. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani di rilevante quantità il coefficiente di produttività verrà determinato come previsto dall'art. 13 del regolamento del servizio.

4. Quando uno stesso locale è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai diversi usi. Qualora risulti impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ART. 13 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente aree private (vedasi colonie e/o gruppi di scout), locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Bellino la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93, il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

ART. 14 - DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, i dati catastali identificativi del medesimo, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale, in caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 15 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, comma 161 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento o per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritto; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previsto avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione della misura delle superfici salvi i casi di immunità previsti dall'art. 1, comma 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo,

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 16 – RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

2. Gli importi sono arrotondanti ad euro, per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi per eccesso se è superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni frazione o semestre.

ART. 17 – RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruoli rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza.

4. Sulle somme da rimborsare si applicano, ai sensi dell'art. 1 co. 165 della L. 27.12.2006 n. 296, gli interessi nella misura annua di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 18 – SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

ART. 19 – CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui a D.Lgs. 31.12.1993, n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate, Sezione competente.

ART. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla T.A.R.S.U..

2. Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 507/93 il predetto funzionario sottoscrive richieste, avvisi e provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e iscrive i tributi a ruolo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenute nel presente regolamento, per unità di superfici dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

ART. 22– ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 23 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 77, co. 5 del vigente Statuto Comunale il presente regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e deve essere sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e l'accessibilità da parte di chiunque intenda consultarlo.

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE E RINVIO DINAMICO

1. In conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali: in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
3. Il presente regolamento viene comunicato, unitamente alla deliberazione di approvazione al Ministero dell'Economia e Finanze entro 30 giorni dalla data della loro esecutività.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.